

Decreto federale *Avamprogetto*
**che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e
la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008,
che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa
al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi
(Sviluppo dell'acquis di Schengen)**

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:

Art. 1

¹ È approvato lo scambio di note del 30 giugno 2008 tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008³, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

² In rapporto allo scambio di note di cui al capoverso 1, il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea sull'adempimento da parte della Svizzera dei propri requisiti costituzionali secondo l'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 2004⁴ tra la Confederazione svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Art. 2

La legge del 20 giugno 1997⁵ sulle armi è modificata come segue:

RS ...

- 1 RS 101
- 2 FF 2008 ...
- 3 GUL 179 dell'8.7.2008, p. 5
- 4 RS 0.360.268.1
- 5 RS 514.54

200.-.....

Art. 18 rubrica e cpv. 2

Fabbricazione, riparazione e modifica a titolo professionale

² Necessita di una patente di commercio di armi anche chi, a titolo professionale, ripara o modifica armi da fuoco, relative parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni.

Art. 18b (nuovo) Contrassegno di munizioni

¹ I fabbricanti di munizioni devono contrassegnare singolarmente le unità elementari d'imballaggio delle munizioni.

² Le unità elementari d'imballaggio delle munizioni introdotte sul territorio svizzero devono essere munite ciascuna di un proprio contrassegno.

Art. 21 cpv. 1, 3 frase introduttiva e 4 (nuovo)

¹ I titolari di patenti di commercio di armi tengono una contabilità relativa a fabbricazione, riparazione, modifica, acquisto, vendita o a ogni altro commercio di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni e polvere da sparo.

³ I documenti ai sensi del capoverso 2 vanno trasmessi all'autorità cantonale competente per la gestione del sistema d'informazione di cui all'articolo 32a capoverso 2:

⁴ L'autorità competente conserva i documenti ai sensi del capoverso 2 per 20 anni e autorizza, su richiesta, le autorità di perseguimento penale e le autorità giudiziarie dei Cantoni e della Confederazione a consultarli per l'adempimento dei loro compiti legali.

Art. 22c (nuovo) Controllo delle bollette di scorta da parte dell'Amministrazione federale delle dogane

L'Amministrazione federale delle dogane effettua controlli a campione per verificare se le indicazioni riportate sulla bolletta di scorta corrispondono effettivamente alle armi da fuoco destinate all'esportazione, alle relative parti essenziali o alle munizioni.

Art. 31 cpv. 1 lett. d (nuova) e cpv. 3

¹ L'autorità competente procede al sequestro di:

- d. armi da fuoco, loro parti essenziali o relativi accessori, non contrassegnati ai sensi dell'articolo 18a.

³ L'autorità competente confisca definitivamente gli oggetti se:

- a. esiste il rischio di utilizzazione abusiva, in particolare se persone sono state minacciate o ferite con tali oggetti; o

-
- b. se gli oggetti di cui all'articolo 1 lettera d sono stati fabbricati o introdotti sul territorio svizzero dopo il 28 luglio 2010.

Art. 32a cpv. 2 (nuovo)

² I Cantoni gestiscono un sistema d'informazione elettronico relativo all'acquisizione di armi da fuoco.

Art. 32b cpv. 5 (nuovo)

⁵ Il sistema d'informazione elettronico di cui all'articolo 32a capoverso 2 contiene i dati seguenti:

- a. generalità e numero di registro dell'acquirente e dell'alienante;
- b. tipo, fabbricante, designazione, calibro, numero dell'arma, nonché data dell'alienazione.

Art. 32c cpv. 3^{bis} (nuovo)

^{3bis} I dati del sistema d'informazione elettronico di cui all'articolo 32a capoverso 2 possono essere comunicati su richiesta alle autorità di perseguimento penale e alle autorità giudiziarie dei Cantoni e della Confederazione per l'adempimento dei loro compiti legali.

Art. 33 rubrica, cpv. 1 lett. a, f e f^{bis} (nuova), cpv. 3 lett. a e c (nuova)

Delitti e crimini

¹ È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

- a. senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, porta o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;
- f. in qualità di titolare di una patente di commercio di armi fabbrica o introduce sul territorio svizzero armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi e munizioni senza munirli di un contrassegno ai sensi dell'articolo 18a o 18b;
- f^{bis}. in qualità di titolare di una patente di commercio di armi offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi e munizioni non contrassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b o introdotti illecitamente sul territorio svizzero;

³ È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque senza diritto, intenzionalmente e a titolo professionale:

- a. aliena, procura per mediazione, fabbrica, ripara, modifica o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;

-
- c. offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi e munizioni non contrassegnati conformemente all'articolo 18*a* o 18*b* o introdotti illecitamente sul territorio svizzero.

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo per trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali, conformemente agli articoli 141 capoverso 1 lettera d numero 3 e 141*a* capoverso 2 della Costituzione federale.

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge federale di cui all'articolo 2.⁶